



Torino 08/03/2018

APPUNTI PER LA IV COMMISSIONE

A quando il rispetto delle leggi vigenti in materia di compartecipazione alle spese dei servizi socio sanitari?

L'Utlim sta sostenendo le giuste richieste di alcuni soci che, richiamandosi alle leggi vigenti, non accettano che la quota di pertinenza dell'utente siano stabilite con criteri diversi dallo strumento unico dell'ISEE e cioè:

- a) quando si tratta di persona maggiorenne disabile in situazione di gravità con nulla autonomia ai sensi di quanto stabilito dal DPGM 159/2013, questa fa nucleo a sé;
- b) l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS è lo strumento unico da utilizzare per determinare la compartecipazione ai costi dei servizi socio sanitari;
- c) l'indennità di accompagnamento e la pensione civile non sono utilizzabili per determinare il reddito disponibile.

Infatti il 24 gennaio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE)".

Successivamente con la legge 89 del 26 maggio 2016 venivano sancite le modifiche derivanti dalle sentenze del Tar Lazio e successivamente confermate dal Consiglio di Stato.

Il DPCM 159/2013 è chiaro nell'indicare all'articolo 2, punto 1 che:
«...La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione».

È pur vero che gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, *criteri ulteriori* di selezione, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari, ma questi criteri sono volti ad identificare specifiche platee di beneficiari e dunque dà alle Regioni la possibilità di ampliare, non certo quelle di penalizzare i disabili modificando l'ISEE.

Il già ricordato articolo 2 del DPCM 159/2013 indica infatti che l'ISEE è lo *strumento unico* per valutare la situazione economica di anziani e disabili non autosufficienti che chiedono l'accesso alle prestazioni.

L'imperdonabile ritardo con il quale la Regione Piemonte non ha ancora valutato in quale modo ampliare la platea dei beneficiari non può essere motivo per non applicare l'ISEE così come previsto dal DPCM 159/2013 e modificato dalla successiva legge 89/2016 che ha provveduto a recepire le precedenti sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato in materia di reddito disponibile.

Tali disposizioni legislative risultano rafforzate anche dal TAR Lombardia con la sentenza n.1631 del 8/9/2016 laddove scrive «Nessun potere è attribuito al Comune di determinare un reddito diverso da quello stabilito mediante l'ISEE.....Deve essere inoltre annullato il regolamento comunale in tutte le disposizioni che determinano il reddito del disabile in modo diverso da quello stabilito dall'ISEE e nelle parti in cui determina i soggetti tenuti a partecipare alle spese in modo diverso dalla normativa nazionale sopravvenuta».

Eppure nonostante la chiarezza delle leggi vigenti il Comune di Torino pretende di continuare ad applicare regolamenti precedenti l'entrata in vigore delle suddette leggi adducendo il motivo per cui la Regione Piemonte non ha ancora approvato una sua specifica regolamentazione.

Il Comune di Torino deve rispettare la normativa nazionale vigente.

L'Utlim chiede ai commissari della IV Commissione del Comune di Torino di pronunciarsi in merito.

Il presidente
Vincenzo Bozza